



# Rapporto esplicativo concernente la modifica dell'ordinanza del DFI con- cernente le informazioni sulle derrate alimentari (OID)

20.05.2020

---

## I. Situazione iniziale

Dopo la revisione totale del 1° maggio 2017 si sono verificate alcune incongruenze, che verranno illustrate in questa sede.

## II. Commento alle singole disposizioni

### Articolo 3 capoverso 1 lettera o

A causa della revisione totale dell'ordinanza concernente le derrate alimentari geneticamente modificate (ODerrGM; RS 817.022.51) è necessario adeguare il rimando.

### Articolo 4 capoverso 5 lettera b

I consumatori conferiscono molta importanza all'informazione riguardante la modalità di produzione di derrate alimentari di origine animale. Qualora vengano impiegati metodi di produzione vietati in Svizzera, ai sensi dell'articolo 3 dell'ordinanza del 26 novembre 2003 sulle dichiarazioni agricole (ODAgr, RS 916.52) questi devono ora essere dichiarati nello stesso campo visivo della denominazione specifica.

Sempreché sia necessaria un'indicazione ai sensi dell'ODAgr, anche per la carne nonché per i preparati di carne e i prodotti a base di carne di coniglio domestico si deve indicare «Proveniente da un tipo di allevamento non autorizzato in Svizzera».

### Articolo 4 capoverso 5 lettera c

Il regolamento (UE) n. 1169/2011 relativo alle informazioni sugli alimenti, di seguito denominato FIAC<sup>1</sup> richiede nell'articolo 9 (1) l'indicazione della quantità netta dell'alimento nello stesso campo visivo della denominazione specifica.

In Svizzera le indicazioni di quantità devono essere effettuate ai sensi delle prescrizioni dell'ordinanza del 5 settembre 2012 sulle indicazioni di quantità (OIQ, RS 941.204). Queste informazioni dovranno figurare nello stesso campo visivo della denominazione specifica in analogia al diritto UE.

---

<sup>1</sup> Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione, GU L 304 del 22.11.2011, pag. 18.



### **Articolo 5 capoverso 1 lettera a**

Si è precisato che nell'ambito della vendita di merce sfusa la dichiarazione scritta della provenienza della carne viene richiesta soltanto per la carne intera o in pezzi, come ad es. bistecca, costoletta o spezzatino, e deve essere offerta come carne fresca o trasformata, ad esempio marinata o riscaldata. In questo modo è garantito che sia nei banchi di vendita sia nelle aziende gastronomiche vi sia la dichiarazione scritta della provenienza. Ai fini del principio di proporzionalità si è rinunciato alla dichiarazione scritta per i preparati di carne e i prodotti a base di carne diversi da quelli indicati sopra come prodotti salmistrati crudi e cotti nonché insaccati crudi, cotti e scottati. Questa regolamentazione si applica anche al pesce, tuttavia solo al pesce commestibile, intero, sfilettato o in pezzi. Altri prodotti della pesca non necessitano obbligatoriamente di una dichiarazione scritta della provenienza.

### **Articolo 5 capoverso 1 lettera c**

Si tratta di un agevolamento per le derrate alimentari immesse sfuse sul mercato. Poiché la formulazione utilizzata in precedenza non era chiara, essa è stata precisata. L'obbligo di informazione secondo l'articolo 34 capoverso 1 lettere a e b si applica alle derrate alimentari immesse sfuse sul mercato soltanto se le indicazioni sulla salute sono fornite scritte. In questo caso tali informazioni possono essere fornite anche oralmente. Decade la dicitura riguardante le indicazioni nutrizionali.

### **Articolo 5 capoverso 1 lettera d**

Questa disposizione dava adito ad equivoci, pertanto viene riformulata ai fini di maggiore chiarezza.

L'obbligo di indicare l'aggiunta dell'enzima transglutaminasi per la produzione di preparati di carne e prodotti a base di carne (cfr. la seconda parte della frase introduttiva della lett. d) viene abrogato sulla base di nuove conoscenze scientifiche.

### **Articolo 5 capoverso 1 lettera e**

Si tratta di un'agevolazione per le derrate alimentari immesse sfuse sul mercato. Per le derrate alimentari con le diciture di cui agli articoli 41 e 42 come «senza glutine», «con contenuto di glutine molto basso», «privo di lattosio» o «povero di lattosio» nella vendita sfusa ora non è necessaria una dichiarazione del valore nutritivo.

### **Articolo 5 capoverso 1 lettera f**

Si tratta di una precisazione. Si stabilisce che per le derrate alimentari immesse sfuse sul mercato non si debbano indicare le miscele involontarie ai sensi dell'articolo 11 capoverso 5.

### **Articolo 7a**

Finora, in base all'articolo 14 capoverso 2 ODerr, le denominazioni specifiche per le derrate alimentari specificate potevano essere utilizzate soltanto se erano soddisfatti i relativi requisiti. Con la presente revisione vengono ora ammesse delle eccezioni all'articolo 14 capoverso 2 ODerr. Si tratta:

- delle denominazioni ai sensi dell'allegato 1 della decisione 2010/791 UE<sup>2</sup>;
- le eccezioni stabilite dal DFI.

---

<sup>2</sup> 2010/791/UE: decisione, del 20 dicembre 2010, che fissa l'elenco dei prodotti di cui all'allegato XII, punto III.1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, GU L 336 del 21.12.2010, pag. 55



Nell'ODerr, è stata data la competenza al DFI di stabilire altre eccezioni. Queste devono includere quelle denominazioni che sono comuni in Svizzera e non presenti nella decisione dell'UE. Le eccezioni stabilite dal DFI sono elencate nell'allegato 5a.

#### **Articolo 11 capoverso 4<sup>bis</sup>**

Questo capoverso era già presente nella precedente ordinanza sulla caratterizzazione e la pubblicità delle derrate alimentari (OCDerr). Alcune parti, erroneamente, non sono state riprese in occasione dell'ultima revisione totale e vengono ora nuovamente inserite.

#### **Articolo 13 capoverso 2**

La formulazione al capoverso 2 viene adeguata a quella dell'articolo 24 capoverso 1 del regolamento UE<sup>3</sup>. A livello materiale non vi sono modifiche. Per derrate alimentari facilmente deperibili dal punto di vista microbiologico che di conseguenza poco dopo tempo possono rappresentare un pericolo per la salute umana si intendono quelle derrate alimentari che devono essere conservate refrigerate ai sensi dell'articolo 24 dell'ordinanza del DFI del 16 dicembre 2016 sui requisiti igienici (ORI, RS 817.024.1) o secondo requisiti di temperatura specifici della presente ordinanza affinché rimangano sicure fino al loro consumo. Il fatto che una derrata alimentare debba essere conservata in frigorifero non comporta sistematicamente l'utilizzo della data di scadenza, poiché l'articolo 24 ORI comprende solo derrate alimentari che, viste le loro caratteristiche, favoriscono la riproduzione di microorganismi patogeni o la formazione di tossine. Pertanto, una data di scadenza è ad esempio necessaria per carne fresca, formaggi freschi, tramezzini ecc., ma non per burro, yogurt, pasta per dolci o preparati di carne a lunga conservazione ecc. In questo caso basta un termine minimo di conservazione.

#### **Articolo 15 capoverso 7**

Qui si adegua soltanto lo stato della tariffa d'uso. Per l'indicazione del Paese di produzione resta determinante il principio di territorialità. Questo significa che per le abbreviazioni che includono più Paesi, deve essere indicato il Paese in cui la derrata alimentare in questione è stata realmente prodotta.

#### **Articolo 17 capoverso 7**

Questo capoverso è ridondante. Nonostante il suo stralcio, la *mozione 12.4026 Schelbert Stessi obblighi di dichiarazione per carne e pesce* è completamente adempiuta. L'indicazione del Paese di produzione della carne fresca è obbligatoria ai sensi dell'articolo 15. L'indicazione della provenienza del pesce utilizzato come ingrediente è obbligatoria se sono soddisfatti i requisiti di cui all'articolo 16.

#### **Articolo 19 capoverso 2 lettera b**

In questo caso si tratta di una rettifica. L'eccezione dell'indicazione della partita si applica, in analogia al diritto UE, a tutte le derrate alimentari immesse sfuse sul mercato, non solo a quelle che non sono considerate preimballate, motivo per cui la formulazione viene adeguata di conseguenza.

#### **Articolo 22 capoverso 3 lettera d**

La formulazione di questa disposizione è stata precisata. Non è cambiato nulla a livello di contenuto.

---

<sup>3</sup> Regolamento (UE) n. 1169/2011, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione, GU L 304 del 22.11.2011, pag. 18.



## Articolo 40

Le definizioni all'articolo 40 vengono adeguate. Da un lato devono essere aggiunte le eccezioni che, di regola, vengono accettate dai consumatori che richiedono derrate alimentari vegetariane, dall'altro, i requisiti che gli alimenti vegani devono soddisfare devono essere adeguati anche alle aspettative dei consumatori. Per le derrate alimentari vegane non deve essere possibile utilizzare sostanze ausiliarie per la lavorazione di origine animale, anche se sono state separate dai corrispondenti componenti proteici animali delle sostanze ausiliarie per la lavorazione e purificati.

## Articolo 42a

Nell'ambito della Strategia nutrizionale svizzera, ad es. con la «Dichiarazione di Milano», i produttori di derrate alimentari si adoperano per ridurre gradualmente il tenore di zucchero in alcuni dei loro prodotti. Affinché i consumatori siano informati sulla conseguente alterazione del gusto di tali prodotti rispetto alla ricetta precedente, viene introdotto questo articolo, che consente di apporre una relativa indicazione e disciplina i rispettivi requisiti.

Nell'ambito del presente articolo, il termine «zuccheri aggiunti» si riferisce a saccarosio, fruttosio, glucosio, idrolizzati di amido (sciroppo di glucosio, sciroppo ad alto contenuto di fruttosio) e altre preparazioni di zucchero isolate, indipendentemente dal fatto che siano utilizzate come tali o aggiunte alla produzione di derrate alimentari. Sono considerati zuccheri aggiunti anche i mono e disaccaridi derivati da miele, sciroppo, succo di frutta, concentrati di frutta e altre derrate alimentari con effetto dolcificante (ad esempio, polvere e polpa di frutta o estratto di malto). Gli alcoli di zucchero (polioli) come il sorbitolo, lo xilitolo, il mannitolo e il lattolo non rientrano nella definizione di «zuccheri aggiunti». Esempi per il calcolo della percentuale di zuccheri aggiunti nelle derrate alimentari si trovano nelle linee guida dell'USAV per la definizione e il calcolo degli zuccheri aggiunti<sup>4</sup>.

Il capoverso 1 definisce le condizioni alle quali tali informazioni possono essere fornite. Affinché l'indicazione sia consentita, la nuova ricetta del prodotto deve contenere il 5 per cento in meno di zucchero o sale da cucina aggiunto rispetto alla ricetta precedente. Inoltre, tale riduzione non può essere compensata con ingredienti che danno un gusto dolce o salato e il prodotto deve contenere complessivamente meno zucchero o sale rispetto alla ricetta precedente.

Il capoverso 2 definisce i requisiti che tale indicazione deve soddisfare per essere ammessa. Lo scopo di queste informazioni è quello di informare i consumatori sul cambiamento di gusto del prodotto. Pertanto, l'indicazione deve riferirsi al cambiamento di gusto e all'adeguamento della ricetta. Non è permesso indicare l'entità della riduzione, in quanto tale indicazione potrebbe essere ingannevole. La menzione delle percentuali di riduzione può dare al consumatore l'impressione che si riferisca al contenuto totale di zucchero o sale, anche se la riduzione riguarda solo lo zucchero o il sale da cucina aggiunti. L'uso di queste informazioni è limitato ad un anno. Dopo un anno, i consumatori dovrebbero abituarsi al nuovo gusto del prodotto. L'anno inizia con la data della prima produzione con l'adeguamento della ricetta. Dopo un anno, i prodotti caratterizzati con queste informazioni possono essere consegnati ai consumatori fino ad esaurimento delle scorte. La formulazione di queste informazioni non è definita in questo articolo. La protezione dagli inganni deve essere garantita in ogni caso e si deve garantire che la formulazione di queste informazioni non corrisponda alla definizione di un'indicazione nutrizionale o sulla salute. Queste sono disciplinate in modo esaustivo nella presente ordinanza. Una formulazione come «Meno dolce: nuova ricetta dal [mese e anno di prima produzione con l'adeguamento della ricetta] con meno zuccheri aggiunti» o «Meno salato: nuova ricetta dal [mese

---

<sup>4</sup> [Linee guida dell'USAV per la definizione e il calcolo degli zuccheri aggiunti](#) (in francese)



e anno di prima produzione con l'adeguamento della ricetta] con meno sale da cucina aggiunto» soddisfa i criteri di cui sopra.

Il capoverso 3 stabilisce che tale indicazione non può essere apposta sulle bevande con un tenore alcolico superiore all'1,2 per cento in volume. Il consumo di bevande con un tenore alcolico superiore all'1,2 per cento non deve essere incentivato con tale indicazione.

### **Allegato 2 Parte A numero 3**

L'attuale formulazione non è chiara per quanto riguarda la caratterizzazione di derrate alimentari irradiate, qualora queste siano utilizzate come ingrediente in derrate alimentari composte, pertanto è stato precisato il numero 3.

### **Allegato 5a**

Viene introdotto un elenco in cui vengono citate le denominazioni specifiche ammesse dal DFI ai sensi dell'articolo 14 capoverso 2 ODerr. Esso contiene al momento solo il fleischkäse già elencato nell'articolo 9 capoverso 4 dell'ordinanza sulle derrate alimentari di origine animale in tutte e tre le lingue.

### **Allegato 14**

Sono state aggiunte nuove indicazioni sulla salute riguardanti il lattulosio, la creatina e il lattitolo, riprese dal regolamento (UE) n. 432/2012<sup>5</sup>, dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/672<sup>6</sup> e dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/676<sup>7</sup>.

Le indicazioni sulla salute riguardanti il beta-glucano da orzo e l'acido docosaesaenoico DHA sono state nuovamente integrate nell'allegato 14 (regolamenti (UE) n. 440/2011<sup>8</sup> e 1048/2012<sup>9</sup>).

Inoltre, è stata integrata l'indicazione sulla salute riguardante il beta-glucano dell'avena ai fini dell'armonizzazione con il regolamento (UE) n. 1160/2011<sup>10</sup>. Le condizioni d'uso per le indicazioni sulla salute riguardanti l'acido linoleico e la fibra di frumento sono state corrette. Le indicazioni sulla salute relative ai flavanoli del cacao nelle bevande al cacao (con polvere di cacao) o al cioccolato fondente, all'amido a digeribilità lenta (SDS) e alla bevanda acida non alcolica riformulata sono state protette dal

---

<sup>5</sup> Regolamento (UE) n. 432/2012 della Commissione del 16 maggio 2012, relativo alla compilazione di un elenco di indicazioni sulla salute consentite sui prodotti alimentari, diverse da quelle facenti riferimento alla riduzione dei rischi di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini, GU L 136 del 25.5.2012, pag. 1.

<sup>6</sup> Regolamento (UE) 2017/672 della Commissione, del 7 aprile 2017, che autorizza un'indicazione sulla salute fornita sui prodotti alimentari, diversa da quelle facenti riferimento alla riduzione dei rischi di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini, e che modifica il regolamento (UE) n. 432/2012, GU L 97 dell'8.4.2017, pag. 24.

<sup>7</sup> Regolamento (UE) 2017/676 della Commissione, del 10 aprile 2017, che autorizza un'indicazione sulla salute fornita sui prodotti alimentari, diversa da quelle facenti riferimento alla riduzione dei rischi di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini, e che modifica il regolamento (UE) n. 432/2012, GU L 98 dell'11.4.2017, pag. 1.

<sup>8</sup> Regolamento (UE) n. 440/2011 della Commissione, del 6 maggio 2011, concernente l'autorizzazione e il rifiuto dell'autorizzazione di alcune indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimentari e che si riferiscono allo sviluppo e alla salute dei bambini, GU L 119 del 7.5.2011, pag. 4.

<sup>9</sup> Regolamento (UE) n. 1048/2012 della Commissione, dell'8 novembre 2012, relativo all'autorizzazione di un'indicazione sulla salute fornita sui prodotti alimentari e riguardante la riduzione del rischio di malattia, GU L 310 del 9.11.2012, pag. 38.

<sup>10</sup> Regolamento (UE) n. 1160/2011 della Commissione, del 14 novembre 2011, relativo all'autorizzazione e al rifiuto dell'autorizzazione di determinate indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimentari e riguardanti la riduzione dei rischi di malattia, GU L 296 del 15.11.2011, pag. 26.



regolamento (UE) n. 851/2013<sup>11</sup>. L'indicazione sulla salute per i flavanoli del cacao nelle capsule o compresse con estratti del cacao era protetta ai sensi del regolamento (UE) 2015/539<sup>12</sup>. Questi periodi di protezione sono ormai scaduti e i riferimenti alla protezione sono stati pertanto soppressi.

Le indicazioni sulla salute relative ai sostituti dei pasti per il controllo del peso sono state adattate in vista dell'armonizzazione con i regolamenti (UE) n. 2016/1413<sup>13</sup> e n. 2017/1407<sup>14</sup>. Inoltre, le condizioni d'uso di queste indicazioni sulla salute sono state modificate. In questo modo si fa ora riferimento al regolamento (UE) 2016/1413. La corrispondente categoria di prodotti non è più descritta nell'ordinanza del Dipartimento federale dell'interno sulle derrate alimentari destinate alle persone con particolari esigenze nutrizionali (ODPPE, RS 817.022.104). I requisiti sono ora disciplinati dall'allegato 14 OID. Il precedente riferimento all'ODPPE è stato quindi adattato.

La voce relativa alla vitamina D concerne soltanto la versione francese.

### III. Ripercussioni

#### 1. Ripercussioni per la Confederazione

Nessuna.

#### 2. Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni

Nessuna.

#### 3. Ripercussioni sull'economia

Sono state riprese diverse agevolazioni per aziende che immettono sul mercato derrate alimentari sfuse. Inoltre, le aziende che effettuano adeguamenti alla ricetta al fine di ridurre il tenore di zuccheri e sale devono avere la possibilità di fornire un'indicazione in merito.

Le modifiche previste mirano ad adeguare il diritto svizzero a quello UE. Ciò agevola lo scambio di merci tra la Svizzera e l'UE, permettendo alle aziende di produrre per entrambi i mercati secondo prescrizioni unitarie.

### IV. Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

Le modifiche proposte sono compatibili con gli obblighi assunti dalla Svizzera sul piano internazionale.

---

<sup>11</sup> Regolamento (UE) n. 851/2013 della Commissione, del 3 settembre 2013, che autorizza alcune indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimentari, diverse da quelle facenti riferimento alla riduzione dei rischi di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini, e che modifica il regolamento (UE) n. 432/2012, GU L 235 del 4.9.2013, pag. 3.

<sup>12</sup> Regolamento (UE) n. 2015/539 della Commissione, del 31 marzo 2015, che autorizza un'indicazione sulla salute fornita sui prodotti alimentari, diversa da quelle facenti riferimento alla riduzione dei rischi di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini, e che modifica il regolamento (UE) n. 432/2012, versione della GU L 88 dell'1.4.2015, pag. 7.

<sup>13</sup> Regolamento (UE) n. 2016/1413 della Commissione, del 24 agosto 2016, che modifica il regolamento (UE) n. 432/2012 relativo alla compilazione di un elenco di indicazioni sulla salute consentite sui prodotti alimentari, diverse da quelle facenti riferimento alla riduzione dei rischi di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini, GU L 230 del 25.8.2016, pag. 8.

<sup>14</sup> Regolamento (UE) 2017/1407 della Commissione, del 1° agosto 2017, che rettifica le versioni in lingua bulgara, finlandese, portoghese, spagnola e tedesca del regolamento (UE) n. 432/2012 relativo alla compilazione di un elenco di indicazioni sulla salute consentite sui prodotti alimentari, diverse da quelle facenti riferimento alla riduzione dei rischi di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini, GU L 201 del 2.8.2017, pag. 1.